

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Gudo,

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubb); richiamata la risoluzione municipale no. 289 del 5 agosto 1996;

ordina:

1. Disposizioni generali

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

2. Definizioni

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

3. Orari d'apertura

- a) Gli esercizi pubblici devono rimanere aperti almeno otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05.00 e la 01.00, durante almeno 5 giorni la settimana.
- b) Il Municipio ha la facoltà di imporre, secondo le circostanze, aperture superiori alle otto ore, rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per garantire un minimo di esercizi pubblici aperti.

4. Orari di chiusura

- a) Gli esercizi pubblici devono venir chiusi entro le ore 01.00.
- b) Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti ai punti 6 lettera e) e f) e 9 lettera b) della presente ordinanza.

5. Riposo settimanale, orari e chiusure per ferie

- a) Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- b) Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.
- c) Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
- d) Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Comuni.

6. Deroghe

- a) La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.
- b) Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
- c) Il Sindaco o chi ne fa le veci è competente in casi urgenti al rilascio di deroghe conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP.
- d) Salvo circostanze particolari festività di San Silvestro, Carnevale, ecc. non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
- e) La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
- f) Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.
- g) Per il rilascio di deroghe d'orario il Municipio preleva : fr. 30.— per ora di deroga, ogni giorno.

7. Permessi speciali

- a) Il permesso speciale autorizza la vendita di cibi e bevande su fondi sprovvisti di patente in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati.
- b) Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.
- c) Il rilascio di un permesso speciale è subordinato alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.
- d) Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori la stipulazione di un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.00 per sinistro.
- Alfine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.
- f) Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.00 a fr. 500.00.

8. Ballo pubblico

- a) L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
- b) E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
- Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

9. Apparecchi da gioco e musica

- L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, dev'essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati
- b) Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
- c) I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es.: sala giochi). A questo proposito, l'esercizio dev'essere provvisto di regola di una propria entrata.
- d) Il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità.
- e) E' proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
- f) Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole prestazioni di gioco.
- g) Ai minorenni di età inferiore a 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.
- h) L'uso degli apparecchi e strumenti di cui al punto 9 a), è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
- i) Dopo le ore 23.00, l'uso di apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
- j) Sono riservate le norme del regolamento comunale specificatamente alle disposizione degli artt. 111 e 112.

10. Tasse di cancelleria

Per gli atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.), il Municipio preleva una tassa di cancelleria da fr. 10.-- a fr. 100.--.

11. Sanzioni

- a) Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
- b) Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti ;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
- c) Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.
- d) Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando :
 - per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere ;
 - gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

12. Rimedi di diritto

- a) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
- b) La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
- c) Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

13. Entrata in vigore

- a) La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.
- b) Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.
- c) Pubblicazione ad ogni effetto di legge a partire dal 15 febbraio 1999.

IL MUNICIPIO